

ISTRUZIONI PER L'USO (15): INSTALLAZIONE DI CARTELLONI PUBBLICITARI SU AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

Passiamo ora dai vincoli paesaggistici di tipo automatico che hanno riguardato due specifici tipi di "beni diffusi" (fascia di rispetto del fiume Tevere ed aree naturali protette istituite a Roma) ai vincoli paesaggistici imposti invece con un vero e proprio provvedimento amministrativo, che è stato e continua ad essere il Decreto Ministeriale (in sigla D.M.) emanato dal Ministro dell'Ambiente, ma che dopo l'avvento delle Regioni (a seguito del decentramento amministrativo) è stato e può ancora essere anche la deliberazione approvata dalla Giunta Regionale (nel nostro caso del Lazio).

Con D.M. o con delibere della Giunta Regionale del Lazio risultano essere stati finora imposti in tutto il territorio del Comune di Roma ben 65 vincoli paesaggistici.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 153 del Decreto Legislativo (in sigla D.Lgs.) n. 42 del 22 gennaio 2004, con cui è stato emanato il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ***"nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici ... è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, , del soprintendente>>".***

Va fatto presente che per "prossimità dei beni paesaggistici", in base alla esperienza acquisita, si intendono ambedue i lati delle strade che fanno da confine ai vincoli.

Una conferma indiretta è stata data dallo stesso Piano Regolatore degli impianti e dei Mezzi Pubblicitari (in sigla PRIP), che è stato adottato lo scorso 2 febbraio dalla Giunta Capitolina e che destina tutte le aree soggette a vincoli paesaggistici a zona "A", con espresso divieto di affissione pubblicitaria, stabilendo che ***"il divieto è esteso anche alle zone di pertinenza delle strade, delle piazze e dei larghi che segnano il confine della predetta zona"***.

Per collocare ad ogni modo cartelli pubblicitari nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici (soggetti cioè a vincolo paesistico imposto *ex lege* 1497/1939 oppure *ope legis* 431/1985 oppure ancora con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio) prima ancora del materiale rilascio della autorizzazione da parte del Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma, occorre avere il rilascio preventivo ed obbligatorio della "autorizzazione paesaggistica" che spetta al Dipartimento X° del Comune di Roma, ora Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde-Promozione dello Sport (nell'esercizio del potere di subdelega conferito ai sensi della legge regionale n. 59/1995), il quale a sua volta deve avere il previo parere favorevole vincolante della Soprintendenza competente per territorio ai sensi del 1° comma dell'art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004, che spetta in tal caso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 146 del del D.Lgs. n. 42/2004 ***"l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio": ne deriva che l'installazione in zona vincolata di un cartellone pubblicitario senza la preventiva ed obbligatoria "autorizzazione paesaggistica" è sempre viziata di legittimità.***

Il parere del Soprintendente deve limitarsi a verificare la compatibilità paesaggistica dell'impianto pubblicitario e la sua conformità alle disposizioni contenute tanto nei **Piani Territoriali Paesistici**

(PTP) del Comune di Roma (tutti definitivamente approvati) quanto nel **Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)** (al momento invece solo adottato con deliberazioni n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007), con la clausola che in caso di contrasto o difformità tra le relative norme vale sempre la prescrizione più restrittiva.

Tutti i PTP approvati del Comune di Roma destinano il territorio alle seguenti 4 zone di tutela:

- zona di tutela integrale;
- zona di tutela paesaggistica;
- zona di tutela orientata;
- zona di tutela limitata.

Per le zone di tutela integrale, di tutela paesaggistica e di tutela orientata le Norme dei PTP prescrivono il divieto di installazione di ogni genere di cartello pubblicitario, fatta salva la segnaletica di pubblica utilità: per le zone invece di tutela limitata i PTP non danno alcuna indicazione riguardo ai cartelloni pubblicitari.

Il PTPR del Lazio risulta al momento solo adottato e non ancora definitivamente approvato, per cui il parere espresso dal Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma risulta essere al momento comunque vincolante.

Per tutti gli usi valgono ad ogni modo le disposizioni delle Tavole C delle Norme del PTPR che per ogni tipo di paesaggio dettano le norme regolamentari e che al punto 5.5 prevedono come elementi del paesaggio anche i cartelloni pubblicitari.

Viene prescritto come <<**non consentito fatta salva la segnaletica di pubblica utilità**>> per ogni impianto ricadente nei seguenti ambiti di paesaggio:

- Paesaggio naturale (art. 21 delle Norme);
- Paesaggio naturale agrario (art. 22 delle Norme);
- Paesaggio naturale di continuità (art. 23 delle Norme);
- Paesaggio agrario di rilevante valore (art. 24 delle Norme);
- Paesaggio agrario di valore (art. 25 delle Norme);
- Paesaggio agrario di continuità (art. 26 delle Norme).

L'installazione di un impianto viene invece <<**subordinata a valutazione di compatibilità previo SIP**>> (vale a dire Studio di Inserimento Paesistico) nei seguenti due ambiti di paesaggio:

- Paesaggio degli insediamenti urbani (art. 27 delle Norme);
- Paesaggio degli insediamenti in evoluzione (art. 28).

Sono invece <<**non consentiti fatto salvo segnaletica di tipo didattico**>> gli impianti ricadenti nei seguenti ambiti di paesaggio:

- Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto (art. 29 delle Norme);
- Parchi, ville e giardini storici (art. 30 delle Norme).

Sono invece <<**non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità o di segnalazione dei siti di interesse storico archeologico**>> gli impianti ricadenti nel seguente ambito di paesaggio:

- Paesaggio dell'insediamento storico diffuso (art. 31 delle Norme).

Viene infine prescritto il <<**divieto nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo segnaletica di pubblica utilità**>> per gli impianti ricadenti nel seguente ambito di paesaggio:

- Reti, infrastrutture e servizi.

Come si può ben vedere, c'è una prescrizione generale di divieto di installazione di impianti pubblicitari, ad eccezione delle aree destinate a "Paesaggio degli insediamenti urbani" (tessuti edilizi della città per lo più non soggetti a vincolo) ed a "Paesaggio degli insediamenti in evoluzione" (in genere zone di espansione del Piano Regolatore Generale): ne deriva che, tranne che per questi due ultimi tipi di paesaggio, in tutti gli altri casi la "autorizzazione paesaggistica", quand'anche venisse formalmente richiesta, deve essere negata, così come deve

essere negativo il parere vincolante reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma.

Per sapere quali siano le zone vincolate di Roma è sufficiente visitare il sito della Regione Lazio, dove è pubblicato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che sulle Tavole B riporta i confini di tutte le aree soggette a vincolo paesaggistico.

La Tavola B relativa ai beni paesaggistici del Comune di Roma è la n. 24, Foglio 374, che è visitabile cliccando:

http://www.regione.lazio.it/urbanistica/Tavole_B/Tav_24_374_B10%20novembre%202007.pdf

Anche il Piano Regolatore degli impianti e dei Mezzi Pubblicitari (in sigla PRIP), pubblicato sul sito della S.p.A. "Aequa Roma", che ha redatto il piano, riporta una sintesi del PTPR relativa ai "Beni paesaggistici" in 3 tavole (A2.a, A2.b ed A2.c) che sono visitabili cliccando:


<http://www.aequaroma.it/3pianoregolatore-benipaesaggistici.html>

Nelle 3 tavole vengono individuati con una apposita grafia e con specifici colori i seguenti beni paesaggistici:

- Vincoli dichiarativi (in rigato obliquo di colore rosso);
- Vincoli ricognitivi di legge (in rigato obliquo di colore blu);
- Vincoli ricognitivi di legge-aree naturali protette (in colore verde bordato di verde più scuro);
- Vincoli ricognitivi di piano (in rigato verticale di colore verde pisello)

Un altro modo per conoscere direttamente ed ancor più facilmente le aree vincolate del territorio del Comune di Roma è dato sempre dal PRIP nelle 14 tavole relative alla "Zonizzazione e tipi stradali" (dove le "Aree soggette a vincoli paesaggistici" vengono identificate con un apposito rigato obliquo verso destra di colore nero), anch'esse visitabili cliccando:

<http://www.aequaroma.it/8pianoregolatore-zonizzazione-tipistradali.html>



LEGENDA

Zone

 zona A

Zona B

 sottozona B1

 sottozona B2

 sottozona B3

Tipi stradali

 strade tipo ST 04

 strade tipo ST 08

 strade tipo ST 12

 strade tipo ST 16

 strade tipo ST 20



Aree soggette a vincoli paesaggistici

Particolare della Tavola di "Zonizzazione e tipi stradali" 1.07, dove in rigato obliquo è evidenziata l'ansa del Tevere soggetta al vincolo paesaggistico della "Valle del Tevere" che ricomprende a nord l'intero complesso del Foro Italico ed a sud l'interi Villaggio Olimpico. In colore giallo è riportata la zona "A" dove il PRIP prescrive il divieto di affissione pubblicitaria.

Il PRIP riporta anche una sintesi del PTPR relativa ai “Sistemi ed ambiti del paesaggio”, anch’essa in 3 tavole (A1.a, A1.b ed A1.c) che sono visitabili cliccando:

<http://www.aequaroma.it/7pianoregolatore-tavolequadro-sistemi-ambitipaesaggio.html>

La conoscenza delle suddette 3 tavole è utile per capire sostanzialmente i diversi tipi di paesaggio ed i conseguenti divieti tassativi di affissione pubblicitaria, che come già detto vigono in tutti i tipi di paesaggio tranne che per il “Paesaggio degli insediamenti urbani” e per il “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”, entrambi riportati dal PRIP in colore grigio.

Traduzione in estrema sintesi per i meno esperti.


È vietato collocare cartelloni pubblicitari tanto all’interno delle aree soggette a vincolo paesaggistico quanto su entrambi i lati della strade che fanno da confine del medesimo vincolo, ad eccezione delle zone vincolate che il PTPR destina a “Paesaggio degli insediamenti urbani” ed a “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”.

Istruzione per l’uso, stavolta per tutti: invitiamo tutti i lettori di buona volontà a segnalare a vas.roma@alice.it (ora circolo.vas.roma@gmail.com) tutti gli impianti che non rispettino oggettivamente tali espressi divieti.

P.S. – A titolo esemplificativo si riportano le sottostanti illustrazioni.

Fig. 1.10

Aree sottoposte a vincolo paesaggistico



Lungotevere Maresciallo Diaz all'interno dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico evidenziata con tratti obliqui rossi.



Tratto di via del Foro Italico all'interno dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico evidenziata con tratti obliqui rossi.

Fonte: elaborazioni dell'Agenzia dal Piano Territoriale Paesistico Regionale consultato sul sito www.regione.lazio/ptpr/ptprb.

Illustrazione tratta dalla pag. 24 della "Indagine sul settore affissioni e pubblicità a Roma" che è stata presentata il 27 gennaio 2011 dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi locali del Comune di Roma. Il vincolo paesaggistico è quello denominato "Valle del Tevere" emanato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 105913 del 5 dicembre 1989 ai sensi della legge n. 1497/1939



Via del Foro Italico: serie di impianti in un'area soggetta a vincolo

Illustrazione tratta dalla pag. 26 della "Indagine sul settore affissioni e pubblicità a Roma".



Via del Foro Italico: impianti in un'area soggetta a vincolo

Illustrazione tratta dalla pag. 27 della "Indagine sul settore affissioni e pubblicità a Roma".

Dott. Arch. Rodolfo Bosi